



**2020-2021**

**Ciclo di incontri del prof. Luciano Cova**

**Da Platone a Tommaso d'Aquino:  
la giustificazione della schiavitù  
nella civiltà greco-romana  
e nel pensiero cristiano**

# 1 Introduzione al corso

E queste cose vengono commesse e sono giustificate da uomini che professano di amare il loro prossimo come se stessi, che credono in Dio e pregano che la sua volontà sia fatta sulla terra!

Fa bollire il sangue e tremare il cuore pensare che noi inglesi e i nostri discendenti americani con il loro millantato grido di libertà, siamo stati e continuiamo ad essere tanto colpevoli.

CHARLES DARWIN , *Viaggio di un naturalista intorno al mondo* (1839), trad. it. Einaudi, Torino 1989, p. 267

Com'è possibile che una civiltà “umanistica” come la nostra, abbia accettato – fin dalle sue origini e sino a neppure due secoli fa – non solo il fatto ma l'idea stessa che un essere umano possa essere proprietà, “cosa” di un altro essere umano?

Obiettivo degli incontri è ripercorrere alcune tra le tappe più significative di uno scandalo plurimillenario che ha coinvolto tutta la civiltà mediterranea, tanto nella sua componente greco-romana quanto in quella ebraico-cristiana e islamica.

**La lettura diretta di testi (in traduzione italiana) sarà lo strumento principale di questa panoramica**

Documenti storiografici suggeriti per un primo approccio

- **P. GARNSEY**, *Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1996, in particolare pp. 237-243: Conclusione.
- **L. COVA**, *Peccato originale. Agostino e il Medioevo*, il Mulino, Bologna 2014, pp. 343-355 (cap. 6, § 4).
- **F. BARBARANI**, *La Chiesa, la schiavitù e la tratta dei neri*, in «Itinerari di ricerca storica» XXX (2016), n. 1 (nuova serie), pp. 11-27 (cioè la prima parte, sul periodo patristico e medievale), disponibile in PDF all'indirizzo web <http://sibaese.unisalento.it/index.php/itinerari/article/view/16395/14120>.

## Sommario del corso

**1 Introduzione al corso**

**2 Sofisti, Platone, Aristotele**

**3 Stoici. Seneca**

**4 Ebraismo. Bibbia ebraica, Esseni e Terapeuti, Filone**

**5 Cristianesimo. Nuovo Testamento: Paolo di Tarso, Pietro**

**6 Padri della Chiesa. Gregorio di Nissa, Giovanni Crisostomo, Agostino**

**7 Medioevo. Tommaso d'Aquino e Bonaventura da Bagnoregio**

## 7 Medioevo. Bonaventura da Bagnoregio e Tommaso d'Aquino

Sul tema della schiavitù come su tantissimi altri, **Agostino** costituisce un **punto di riferimento costante e imprescindibile**

**per tutto il Medioevo latino** (culturalmente egemonizzato dalla **Chiesa cattolica**),


Ciononostante la **teoria aristotelica di una soggezione schiavile «per natura» assume un peso notevole in vari autori scolastici del Milleduecento**, come **Tommaso d'Aquino** ed Egidio Colonna (**Egidio Romano**). Aristotele aveva distinto l'autorità politica nei confronti di uomini liberi dall'autorità padronale, considerando giusta anche questa a patto che lo schiavo "per legge" fosse anche schiavo "per natura": un barbaro, ma non necessariamente. Una posizione che all'interno del pensiero cristiano trovò (parziale) cittadinanza solo tardivamente, con il recupero di **Aristotele**, i cui scritti (a parte la logica) irrupero impetuosamente nella cultura dell'Occidente cristiano solo nel corso del Duecento.

In precedenza vari **maestri di Diritto Canonico**, come **Rufino da Bologna** (XII secolo),

avevano tentato di **conciliare l'idea di libertà naturale di tutti gli uomini** 

(libertà naturale affermata **1** dai **Padri della Chiesa** in riferimento all'uomo così come creato da Dio, prima del peccato)

ma anche **2** dall'antica tradizione dei **giuristi romani\*** che viene riscoperta:

giuristi **influenzati dagli stoici** e menzionati, come vedremo, da Tommaso, 

**con la legittimità della schiavitù** sostenuta dal **diritto positivo anche ecclesiastico** (sancita nel *Corpus Iuris Canonici* dalle *Decretali* di Gregorio IX (1234), L. III, Tit. 19, cap. 4).

**TENDENDO** così ad **ASSOLVERE LA SCHIAVITU' DALL'ACCUSA di ESSERE CONTRO NATURA**

Nella riflessione ecclesiastica, giuridica e teologica, si fa strada l'idea che lo stesso **diritto naturale** in qualche modo **contempli la schiavitù**, in quanto **Dio lo avrebbe adattato alla condizione di peccaminosità al fine di punire e frenare lo scatenarsi delle passioni.**

Cfr. **P.A. MILANI**, *La schiavitù nel pensiero politico: dai greci al basso Medio Evo*, A. Giuffrè, Milano 1972, pp. 365-371.

**NB** Se proprio a **livello di diritto positivo** si assiste nel corso dei secoli a **un'evoluzione dell'istituzione** (accanto alla schiavitù tradizionale si presentano nuove forme più complesse di **servitus**, in particolare la cosiddetta «**servitù della gleba**»),

**a livello dottrinale rimane intatto** come punto di riferimento **il significato univoco di 'servitus'** ereditato dalla tradizione, per designare lo status di non libertà di un uomo proprietà di un altro uomo (**res domini**, cosa del padrone) contrapposto allo status di libertà.

°° Per il canonista **UGUCCIONE DA PISA (+ 1210)** il **diritto naturale** «comanda ciò che giova, come "ama il Signore Dio tuo". Proibisce ciò che offende, come "non ruberai". Mostra ciò che è conveniente e utile, come che tutte le cose siano in comune e che ci sia un'unica libertà di tutti». (precipit quod prodest ut "diliges dominum deum tuum". Prohibet quod laedit, ut "non furaberis". Demonstrat quod convenit et expedit, scilicet ut omnia esse communia et omnium unam esse libertatem.

<http://legalhistorysources.com/Canon%20Law/FourthLateranProcedure/Images/HuguccioD1.html>

\* Il *Corpus Iuris Civilis*, promulgato dall'imperatore bizantino Giustiniano nel 529 d.C., raccoglie norme e giurisprudenza del diritto romano, presentando una tripartizione del diritto:

**1 – IUS NATURALE**, per il giurista **Ulpiano** (II-III sec.) quello «comune a tutti gli esseri animati», per **Giulio Paolo** (III sec.) «quello che è sempre giusto e buono». Riconosce la libertà e l'uguaglianza degli uomini ed esclude la schiavitù.

**2 – IUS GENTIUM**, per il giurista **Gaio** (II sec.) è il diritto osservato ugualmente presso tutti i popoli, stabilito dalla ragione naturale fra tutti gli uomini. Il «diritto delle genti» ammette la schiavitù, conseguenza delle guerre.

**3 – IUS CIVILE**, per **Gaio** è il diritto proprio di ciascuno Stato

Cfr. **G. FASSO**, *Storia della filosofia del diritto. I. Antichità e medioevo*, a cura di Carla Faralli, Laterza 2005, pp. 118-119

Su questo concetto «classico» di *servitus* continuarono a riflettere gli scrittori ecclesiastici di Occidente, a partire dall'alto Medioevo (papa **Gregorio Magno +604**, **Isidoro di Siviglia +636**), prendendo le mosse dall'opera di Agostino e rimanendo **nel solco tracciato dal *De civitate Dei***.

\* **L'*Universitas studiorum* costituisce la massima espressione del sapere nel corso del Duecento. Facoltà principe è la teologia, soprattutto a Parigi, vero centro dell'elaborazione dottrinale direttamente controllata dall'autorità papale. Protagonisti dei dibattiti che vi si svolgono sono i due Ordini mendicanti nati all'inizio del secolo, i Frati predicatori (di San Domenico) e i Frati minori (di San Francesco): dottrinalmente più tradizionalisti questi ultimi, più aperti al dialogo con la filosofia greca ed araba i primi, sempre in funzione di una difesa della fede cattolica.**

Qui ci limiteremo a esaminare brevemente il contributo di due dei massimi esponenti del **pensiero medievale latino nella sua maturità (XIII secolo)**, entrambi emblematicamente protagonisti negli stessi anni del dibattito teologico  
\* **all'Università di Parigi** (morirono ambedue nel 1274): il **francescano Bonaventura Bagnoregio** e il **domenicano Tommaso d'Aquino**.

Se **Bonaventura** nella prima parte degli anni Cinquanta si presenta sull'argomento come un **acuto e originale interprete del discorso agostiniano**, **Tommaso** tenta invece attraverso i suoi scritti una difficile **conciliazione con la posizione espressa da Aristotele nella sua *Politica***, disponibile in Occidente soltanto **nel corso degli anni Sessanta grazie alla traduzione latina del domenicano Guglielmo di Moerbeke**.

Forzando un po' l'ordine cronologico, cominceremo con lo sforzo teorico di **Tommaso di giustificare la schiavitù non soltanto sul piano «storico» ma anche su quello «naturale»** (una correzione dunque della tradizione agostiniana), per concludere con la **rilettura di Agostino svolta da Bonaventura**, altamente rappresentativa della **millenaria tradizione di un pensiero cristiano rassegnato alla presente condanna (contro ogni forma di adamitismo o millenarismo, bollati come eretici)**, ma allo stesso tempo interprete di **un'ansia tutta francescana per un ideale di liberazione** e di fratellanza universale, **sia pur sempre proiettato in un futuro escatologico**.

## 7.1 Tommaso d'Aquino

Saggio tradotto da:



**KATHARINA PULTAR**, „*Sklaven von Natur aus*“? *Die servitus bei Thomas von Aquin*, in H. Grieser-N. Priesching (Hgg.), *Theologie und Sklaverei. Von der Antike bis in die Frühe Neuzeit*, Hildesheim 2016, (91-144) 126

<file:///I:/Ab%20-%20UNI3/UNI3%202020/6%20-%20Medioevo%20e%20Tommaso/Sklaven%20von%20Natur%20Aus-%20Die%20servitus%20beiThomas%20von%20Aquin>

Tommaso d'Aquino spiega la *servitus* principalmente con l'aiuto di due diversi paradigmi di giustificazione: lo schema agostiniano dello stato originario e della caduta dell'uomo da un lato (1), e il detto aristotelico sulla “natura sociale” dell'uomo dall'altro (2).

Secondo il primo modello esplicativo, la *servitus* contraddice l'originaria "natura" dell'uomo ed è una punizione per il peccato.

Secondo il secondo è “naturale” in un senso più ampio, in quanto derivabile dalle esigenze della legge naturale con l'ausilio della ragione, anch'essa data all'uomo dalla natura, e rappresenta un'istituzione utile alla convivenza umana.

Oltre che da questi paradigmi di giustificazione, Tommaso è influenzato dalla tradizione giuridica romana, secondo la quale la *servitus* è oggetto del diritto delle genti e il bambino segue lo status della madre per quanto riguarda la sua libertà (personale).

**1 - Schiavitù come pena** (punizione ma anche rimedio) per il peccato primitivo dell'umanità.

**2 - Dualità dominante-dominato come connaturale all'uomo** (*zoon politikòn physei*, animale per natura sociale).

**3 - Concordia universale di tutte le legislazioni umane** nell'ammettere la schiavitù.

Questi dunque **gli elementi che concorrono nella riflessione di Tommaso sulla schiavitù.**

Una riflessione che s'incontra in **molte delle sue opere**: non tanto in forme ampie e organiche, quanto piuttosto **di volta in volta sotto varie angolazioni in riferimento a problemi diversi**: discussi quasi sempre nella cornice della **quaestio**, la **forma tipica della elaborazione dottrinale teologica e filosofica** all'interno delle **università medievali** (sia come metodo di insegnamento e sia come produzione scritta).

**1** Tommaso d'Aquino, **pur riconoscendo** – con Agostino e Gregorio Magno – che la schiavitù è stata introdotta come **pena del peccato**, già nel **Commento alle Sentenze** di Pietro Lombardo \* (1253-1256) la ritiene **conforme, se non alla prima, perlomeno a una seconda «intenzione della natura»**:

**Tommaso d'Aquino, *Commento alle Sentenze*, IV, distinzione 36, questione 1, articolo 1**

(cfr. edizione bilingue ESD 2001, vol. 9)

**Trad. dall'Opera omnia ed. Alarcon <https://www.corpusthomisticum.org/snp4034.html>**

**<Ci si chiede> se la condizione di schiavitù impedisca il matrimonio**

[...] **Sembra** che la condizione di schiavitù non impedisca il matrimonio [...]

**2.** Ciò che è contro natura non può impedire ciò che è secondo natura. Ma

la schiavitù è contro natura; poiché, come dice Gregorio, è contro natura che un uomo voglia dominare un uomo, la qual cosa risulta evidente per il fatto che all'uomo è stato detto (Gen. 1, 26) «che abbia dominio (*praesit*) sui pesci del mare» ecc., non però che abbia dominio sull'uomo. Dunque non può impedire il matrimonio, che è naturale. [...]

**Risposta.** Bisogna dire che nel contratto matrimoniale un coniuge è obbligato a rendere ciò che è dovuto (*debitum*) all'altro. E perciò se colui che si obbliga non è in grado di renderlo, l'ignoranza di tale impotenza da parte dell'altro contraente rende nullo il contratto [...] E perciò come l'*impotentia coeundi* ignorata impedisce il matrimonio, non però se sia nota, così la condizione di schiavitù ignorata impedisce il matrimonio, non invece una schiavitù nota. [...]

Tommaso, qui come nell'articolo successivo, argomenta **nell'ottica paolina del mutuo possesso del corpo del coniuge (prima Lettera ai Corinzi 7, 1-4)**:

**«Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Ma, a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie il dovere coniugale, e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito; nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie».** E' **l'aspetto egualitario di Paolo riguardo al rapporto uomo-donna**, con la conseguente parificazione sul piano morale, in linea di principio, tra l'adulterio della moglie e quello del marito.

\* **Un commento alle *Sententiae* era il primo testo che normalmente i “maestri in sacra pagina” dell'Università di Parigi scrivevano, sotto forma di “questioni”. In ciascuna *quaestio* la risposta generale al problema proposto seguiva gli argomenti pro e contro le due possibili risposte e precedeva la soluzione dettagliata delle difficoltà costituite dalle “obiezioni” illustrate all'inizio, cioè dagli argomenti a favore della tesi respinta poi dal *magister*. Pietro Lombardo era stato un teologo del XII secolo, che ebbe fortuna divenendo libro di testo, secondo in importanza soltanto rispetto alla Sacra scrittura, nel curriculum degli studi degli aspiranti *magistri* in teologia del Duecento.**



**Ad 2.** Al secondo argomento bisogna dire che niente proibisce che qualche cosa sia contro natura quanto alla prima intenzione di questa ma non sia contro natura quanto alla seconda intenzione: come ogni corruzione e difetto e deperimento è contro natura, come si dice <da parte di Aristotele> nel secondo libro de *Il cielo e il mondo*, poiché la natura tende all'essere e alla perfezione, e tuttavia non è contro la seconda intenzione della natura, poiché per il fatto che la natura non può conservare l'essere in un singolo, lo conserva in un altro, che viene generato con la corruzione del primo. E quando non può portare a una perfezione maggiore, la natura conduce a una minore, come quando non può produrre un maschio, produce una femmina, che è un maschio mancato (*mas occasionatus*), come si dice nel XVI Libro *Sugli animali* (Aristotele, *De generatione animalium*).

In modo simile dico anche che la schiavitù è contro la prima intenzione della natura, ma non contro la seconda, poiché la ragione naturale inclina a ciò, e questo desidera la natura, che chiunque sia buono (*hoc appetit natura ut quilibet sit bonus*); ma per il fatto che qualcuno pecca, la natura inclina anche al fatto che subisca una pena come conseguenza del peccato. E così la schiavitù fu introdotta come pena del peccato (*servitus in poenam peccati introducta est*). E non è sconveniente che qualche cosa di naturale sia impedito in questo modo a causa di qualche cosa che è contro natura: così infatti il matrimonio viene impedito a causa dell'impotentia coeundi, che è contro natura nel modo detto sopra.

Qui, come si vede, Tommaso si avvicina ad Aristotele parlando di **“intenzione della natura” a proposito della schiavitù**, salvo ad **ammettere che propriamente tutti gli uomini furono costituiti per essere liberi.**

**La schiavitù**, un istituto che abolisce tale libertà è infatti per lui, dal punto di vista della natura, **un ripiego, una “seconda intenzione” che rinuncia alla perfezione del progetto originario** (e in questo senso «contro natura»). **D'altra parte non è «contro natura»\***, nel senso che, una volta **introdotto il peccato, soddisfa un'inclinazione della natura stessa il fatto che si introduca una punizione** (la natura desidera che ognuno sia buono).

**\* E ciò fa sì che a determinate condizioni possa impedire qualche cosa di naturale come il matrimonio**

Si riafferma così la posizione consolidata nella **tradizione agostiniana** dell'Occidente latino, riportando **la causa di tale “seconda intenzione” al fatto “storico” del peccato, come castigo (poena)** per il quale fu introdotta la schiavitù e non si poté realizzare quella “prima intenzione della natura” che prevedeva la condizione di libertà per tutti gli esseri umani.

Nel **successivo articolo 2** Tommaso riconosce che la schiavitù non ha potuto eliminare certe facoltà che competono a ciascuno per natura (in quanto la natura tende alla conservazione dell'individuo e della specie), come **il mangiare, il dormire e il contrarre matrimonio anche senza il consenso del padrone.** Sotto questo aspetto lo schiavo non è «cosa del padrone», ma tutti gli esseri umani sono uguali:





## Tommaso, IV Sent., d. 36, questione 1, articolo 2 - Se uno schiavo possa contrarre matrimonio senza il consenso del padrone.

**Sembra** che uno schiavo non possa contrarre matrimonio senza il consenso del padrone.

1. - Nessuno infatti può cedere a qualcuno ciò che è di un altro, senza il permesso di quest'ultimo.

- Ma (*sed*), lo schiavo è cosa del padrone (*res domini*).

- Dunque (*ergo*) egli non può cedere alla moglie il potere sul proprio corpo contraendo il matrimonio senza il consenso del padrone. [...]

3. Inoltre, dopo aver contratto il matrimonio lo schiavo è tenuto per un precetto del diritto divino a rendere il debito alla moglie. Ma nel momento in cui la moglie chiede il debito, il padrone può imporre allo schiavo qualche servizio che non potrà compiere qualora voglia avere il tempo libero per il rapporto coniugale (*si carnali copulae vacare velit*). Se dunque uno schiavo potesse contrarre matrimonio senza il consenso del padrone, il padrone sarebbe privato senza colpa del servizio che gli è dovuto, il che non deve essere.

**Ma al contrario**, <sta scritto nella lettera ai> Galati, 3, 28: *In Cristo Gesù Cristo non c'è più né schiavo né libero*. Dunque per contrarre il matrimonio nella fede di Cristo Gesù c'è identica libertà per i liberi e per gli schiavi.

Inoltre, la schiavitù è di diritto positivo. Il matrimonio invece di diritto naturale e divino. Non potendo dunque il diritto positivo pregiudicare il diritto naturale o quello divino, sembra che lo schiavo possa contrarre matrimonio senza il consenso del padrone.

**Risposta.** Bisogna dire che, poiché, come si è detto, il diritto positivo deriva da quello naturale, perciò la schiavitù, che è di diritto positivo, non può pregiudicare quanto è di diritto naturale. E come l'appetito naturale spinge alla conservazione dell'individuo, così spinge alla conservazione della specie mediante la generazione. Perciò come lo schiavo non sottostà al padrone al punto di non poter liberamente mangiare, dormire e compiere altre simili cose che riguardano la necessità del corpo, senza le quali non si può conservare la natura, così non è sottomesso a lui tanto da non poter contrarre liberamente un matrimonio, anche all'insaputa o contro la volontà del padrone.

**Ad 1.** Lo schiavo è una cosa del padrone quanto a ciò che viene aggiunto alle proprietà naturali, ma quanto alle proprietà naturali tutti sono uguali. Per cui in ciò che riguarda gli atti naturali lo schiavo può, contro la volontà del padrone, dare a un altro il potere sul suo corpo mediante il matrimonio. [...]

**Ad 3.** Se lo schiavo ha contratto il matrimonio con il consenso del padrone, allora deve trascurare il servizio del padrone che comanda e rendere il debito alla moglie: poiché per il fatto che il padrone ha concesso che lo schiavo contraesse il matrimonio, s'intende che gli ha concesso tutto ciò che il matrimonio richiede. Se invece lo ha contratto a sua insaputa o contro la sua volontà, non è tenuto a rendere il debito, ma piuttosto a ubbidire al padrone, se è impossibile che le due cose avvengano assieme. [...]

Seguendo un metodo tipicamente scolastico, Tommaso presenta il primo argomento (che confuterà) sotto forma di **SILLOGISMO**, comprendente

< **PREMESSA MAGGIORE**,

< **PREMESSA MINORE** (*Sed*)

< **CONCLUSIONE** (*Ergo*)

L'argomento viene confutato (**Ad 1**) falsificando la premessa minore, cioè con il negare che lo schiavo sia in assoluto, sotto ogni aspetto, proprietà del padrone

**NB** Nel 1° e nel 3° argomento e nelle rispettive «soluzioni» si delinea un vero e proprio **conflitto di interessi tra il padrone e la moglie dello schiavo**, in quanto ambedue vantano una potestà (*potestas corporis*) sul corpo dello schiavo potenzialmente incompatibile con quella dell'altro.



In conclusione, la *servitus* è abbastanza naturale (come 2a *intentio* della natura) da poter impedire un matrimonio [v. art. 1], ma in quanto di diritto positivo è così poco naturale da non poter ostacolare il realizzarsi di tutta una serie di atti naturali (quelli però che riguardano la natura come sfera biologica degli appetiti!) [v. art. 2.]

2 Qualche anno più tardi, nella ***Somma contro i Gentili* (1258-1264**: uno scritto volutamente più di carattere filosofico che teologico, ossia mirante a un'indagine "razionale" sul reale che tenda a prescindere dai dati di fede) **Tommaso può citare direttamente la *Politica* di Aristotele** e richiamarsi nel contempo alla **saggezza di Salomone**.

Il punto di vista qui appare diverso rispetto alle *Sentenze*, in quanto **si riferisce semplicemente all'ordine delle provvidenza divina, senza alcuna delimitazione «storica» e senza un richiamo diretto al peccato come radice della schiavitù.**

Così la disuguaglianza sociale nella **contrapposizione tra chi domina e chi serve pare sancita come naturale** e non accidentale, riflesso di una gerarchia cosmica: ***ad similitudinem ordinis qui in universo invenitur*** (v. il passo di Aristotele riportato sopra: *Politica*, I, 5):

Tommaso d'Aquino, *Somma Contro i Gentili*, III, cap. 81, 4-5.

Trad. dall'*Opera omnia* ed. Alarcon <https://www.corpusthomisticum.org/scg3064.html>  
(cfr. traduzione T.S. CENTI nelle edizioni UTET e ESD)

Avendo l'uomo intelletto, senso e potenza (*virtus*) corporea, queste <facoltà> in lui sono ordinate tra di loro secondo la disposizione della divina provvidenza, a somiglianza dell'ordine che si trova nell'universo. La potenza corporea infatti è sottomessa a quella sensitiva e a quella intellettuale, come esecutrice dei loro comandi. La potenza sensitiva poi è sottomessa a quella intellettuale e si mantiene sotto il suo comando.

Per lo stesso motivo d'altra parte si trova un ordine anche tra gli stessi uomini. Infatti quelli che sono superiori per l'intelletto, dominano per natura (*naturaliter dominantur*); quelli invece che sono scarsi nell'intelletto (*intellectu deficientes*) e robusti invece nel corpo sembrano destinati dalla natura a servire (*a natura videntur instituti ad serviendum*), come dice Aristotele nella sua *Politica*. E con ciò concorda anche la sentenza di Salomone, il quale nei Proverbi (11, 29) dice: «Chi è stolto serve a chi è sapiente».

3 Nella ***Somma di teologia* (*Summa theologiae*)**, scritta **tra il 1266 e il 1273**, Tommaso afferma poi, citando il primo Libro della ***Politica* di Aristotele**, che **la necessità stessa della vita, in funzione dell'individuo e della generazione, esige una società domestica con le sue relazioni di marito e moglie, padre e figlio, padrone e schiavo.**

Per la regolamentazione di questi rapporti, contro varie obiezioni di segno diverso, il domenicano indica come **sempre validi i precetti dell'Antico Testamento**, da lui giudicati come un invito alla moderazione nel trattamento dei sottoposti (**Cfr. *Somma di teologia* Ia IIae, q. 105, a. 4, resp.**).